

**ALLEGATO "E" AL REPERTORIO N° 54.253 - RACCOLTA N° 33.533
STATUTO**

**DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE DEL TERZO SETTORE
"LA CITTÀ DELLE VERBENE FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ETS"**

Articolo 1 - Costituzione e Denominazione

È costituita una Fondazione del Terzo Settore denominata "La Città delle Verbene Fondazione di partecipazione ETS" che si ispira ad un'antica tradizione secondo la quale le verbene, semplici e comuni piantine fiorite che si propagano in modo spontaneo e veloce, crescevano sul monte Calvario e lì furono utilizzate per lenire le piaghe di Gesù Cristo.

Da tale evocazione nasce l'intima disposizione dei fondatori Primo Poggi, Zelinda Monti, Teresa Fabozzi, Maria Rosaria Monti e Vincenzo Ricci a creare un luogo di studio e ricerca, di cure e di condivisione dove la sofferenza fisica e morale, in particolare quella generata dalle malattie oncologiche, possa essere lenita e vissuta non come motivo di emarginazione ma come occasione di incontro e di impegno profondo a promuovere e a coltivare la vita e la bellezza in ogni sua forma. Essa è la Città ideale e concreta da costruire ed abitare, fondata sulla cultura del servizio inteso in tutte le sue forme sia fisiche che scientifiche e spirituali, volto a favorire l'integrazione e la cura di chi è più debole e sofferente, in un'etica di comportamenti ispirati al rispetto della persona, della natura e dell'ambiente.

La Fondazione è aperta alla partecipazione di soggetti pubblici e privati, è di rilievo nazionale, non ha scopo di lucro, non può distribuire utili ed ha durata illimitata.

Essa è intesa anche come I.R.C.C.S. (Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico). Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di partecipazione del Terzo Settore, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni di cui agli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e leggi collegate, ed è disciplinata dal presente Statuto, nonché dal D.Lgs. numero 117 del 3 luglio 2017 oltreché, in quanto I.R.C.C.S., dall'art. 42 della legge 16/01/2003 n. 3 e dal D.Lgs 16/10/2003 n. 288 e, per quanto compatibili, dalle disposizioni di cui al Libro I, Titolo II del Codice Civile.

La Fondazione, qualora avrà ottenuto il riconoscimento di Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, dovrà utilizzare nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico anche l'acronimo "I.R.C.C.S.".

Articolo 2 "Sede e uffici

La fondazione ha sede legale in Caserta, alla via Unità Italiana n. 77 Palazzo ETA interno B/2.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito nazionale, europeo ed internazionale. Delegazioni, uffici e sedi secondarie potranno essere costituite sia in Italia che all'estero, onde perseguire le finalità della Fondazione e le attività di promozione, di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali, europee e internazionali di supporto alla Fondazione medesima.

Articolo 3 "Scopo e finalità

La Fondazione non ha scopo di lucro e, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. numero 117 del 3 luglio 2017, ha ad oggetto lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

- promuovere, favorire ed incrementare l'assistenza e la cura dell'ammalato, la ricerca scientifica, lo studio e la formazione, nonché la sperimentazione in campo medico, biomedico e chirurgico con particolare riguardo al settore dell'Oncologia. La Fondazione, secondo standard di eccellenza, persegue in conformità alla programmazione nazionale e regionale, l'attività di assistenza sanitaria e di ricerca biomedica e sanitaria prevalentemente di tipo clinico traslazionale;

- garantire uno stretto rapporto tra l'assistenza e la ricerca clinica, sperimentale e gestionale; promuovere, sostenere e/o svolgere l'attività di assistenza sanitaria, ricerca scientifica e ricerche biomediche finalizzate ad acquisire nuove conoscenze per lo sviluppo di nuovi farmaci, nuove modalità terapeutiche e tecnologiche e nuove metodologie per migliorare la prevenzione, la diagnosi e la terapia dei tumori e di tutte quelle condizioni patologiche di interesse etico e sociale; elevare qualità e quantità delle prestazioni nel rispetto della programmazione regionale attraverso l'integrazione nella costituenda rete oncologica regionale; ridurre la migrazione sanitaria dei pazienti oncologici; promuovere e sostenere ogni iniziativa utile od opportuna per lo studio, l'approfondimento e la divulgazione, con tutti i mezzi di comunicazione (stampa, radio, tv, filmati, comunicazioni telematiche), dei problemi connessi alla ricerca scientifica, alla salute, alla cura ed alla prevenzione in campo oncologico, alla salute pubblica e salubrità del territorio e ai profili etici legati alla persona umana;

- raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, italiani od esteri, che operino nei settori di interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità;

- provvedere all'assistenza spirituale e psicologica dell'ammalato; coinvolgere anche le fasce più giovani della società onde promuovere e realizzare iniziative a favore della cultura della solidarietà, dell'impegno sociale, dell'etica, del diritto alla salute e ad un ambiente salubre; promuovere, sostenere e/o svolgere attività di monitoraggio e controllo ambientale per il concreto rispetto del diritto ad un ambiente salubre e alla salute pubblica; sensibilizzare l'opinione pubblica su tutte le forme di prevenzione attuabili sia in campo oncologico sia nei confronti delle altre più diffuse malattie che affliggono la collettività; realizzare e/o sostenere progetti che prevedono il coinvolgimento e la cooperazione tra reti sociali formali ed informali ed il privato sociale a sostegno dei bisogni degli ammalati oncologici ed ammalati in genere.

Per il raggiungimento degli scopi istituzionali previsti, la Fondazione potrà ricevere contributi, lasciti, eredità o comunque erogazioni liberali sotto qualsiasi forma da Enti pubblici o privati e da persone.

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale previste nel presente Statuto, ad eccezione di quelle ad esse strumentali, accessorie o direttamente connesse e, comunque, in via non prevalente e non costituenti una autonoma attività secondo i criteri e limiti che verranno stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. numero 117 del 3 luglio 2017.

Al fine esclusivo di reperire risorse aggiuntive da destinare alla ricerca ed alla qualificazione del personale, la Fondazione potrà inoltre svolgere, in forma societaria di capitale partecipata, attraverso il possesso di quote ma senza influenza dominante né attività di gestione della società partecipata, in proprio o con altri soggetti pubblici e privati, o con altre forme di collaborazione, attività strumentali, anche produttive, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti per enti non-profit.

Articolo 4 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, nonché ricevere donazione e comodati degli stessi, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comun-

que posseduti e detenuti;

- stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, alla promozione della ricerca scientifica; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere alla creazione degli organismi anzidetti;
- organizzare convegni, sostenere progetti di ricerca e promuovere nuove ricerche nel campo scientifico o partecipare ad analoghe iniziative promosse da altri soggetti;
- promuovere e partecipare ad iniziative congiunte con istituzioni ed operatori pubblici o privati, nazionali o esteri, con amministrazioni ed organismi internazionali;
- concludere accordi di collaborazione con strutture sanitarie nazionali ed internazionali, con Enti pubblici o privati per promuovere ed attivare la ricerca scientifica e per istituire centri studi e banche dati informatizzate, anche a livello internazionale;
- divulgare i risultati della ricerca scientifica sull'oncologia di base e finalizzata, a livello nazionale ed internazionale con particolare attenzione alle regioni o province carenti di adeguate strutture preventive, diagnostiche o terapeutiche;
- raccogliere i dati statistici derivanti dalla ricerca scientifica, dall'esperienza clinica e dai risultati farmacologici su larga scala, per ottimizzare progressivamente l'intervento sul territorio interessato ed integrarli con una organizzata raccolta bibliografica;
- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di divulgazione anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere ed a quello degli articoli accessori di pubblicità (gadgets e simili);
- istituire borse di studio nonché promuovere o organizzare soggiorni di studio per ricerca ed aggiornamento presso qualificati centri nazionali o internazionali;
- istituire il "Centro Studi le Verbene" per promuovere, sostenere e sviluppare la ricerca e la riflessione su temi etici riguardanti l'uomo, la sua vita di relazione e il suo rapporto con la natura e l'ambiente;
- istituire il "Giardino delle Verbene" quale luogo di incontro per la sensibilizzazione delle fasce più giovani della popolazione sui temi della solidarietà sociale, della prevenzione e cura della salute e dell'ambiente e per diffondere la mission della Fondazione;
- promuovere la raccolta di fondi privati e pubblici e richiedere contributi pubblici e privati, locali, nazionali, europei ed internazionali da destinare agli scopi della Fondazione;
- istituire e organizzare un premio internazionale "La Città delle Verbene" per la ricerca oncologica anche in collaborazione congiunta con istituzioni ed operatori pubblici o privati, nazionali o esteri, con amministrazioni ed altri organismi internazionali;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 5 - Vigilanza

Le autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia degli enti del terzo settore (D.Lgs. numero 117 del 3 luglio 2017).

Articolo 6 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione, non inferiore ad euro trentamila virgola zero (E. 30.000,00) - patrimonio minimo di legge ai sensi dell'art. 22, comma 4, del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 -, è costituito:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori e da altri partecipanti;

- dai beni mobili e immobili che pervennero, pervengono o perverranno, a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stesa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del consiglio di amministrazione, possono essere destinate a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Quando risulta che il patrimonio minimo di legge è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione e nel caso di sua inerzia l'organo di controllo devono, senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Articolo 7 - Fondo e utili di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito: - dalle rendite e dai proventi derivati dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima; - da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione; - da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici; - dai contributi dei Membri della Fondazione; - dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse finanziarie della Fondazione saranno impegnate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Le rendite e le risorse finanziarie della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite.

E' vietata la distribuzione anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai fondatori, ai partecipanti, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale. A tal fine valgono e s'intendono qui integralmente richiamate le prescrizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. numero 117 del 3 luglio 2017.

Articolo 8 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro tale termine (31 dicembre) il Consiglio di Fondazione approva il bilancio economico di previsione accompagnato dal documento programmatico previsionale e dalla relazione dell'Organo Revisore e, entro il 30 aprile successivo, approva il conto consuntivo accompagnato dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione dell'Organo Revisore.

Il bilancio economico di previsione, il documento programmatico previsionale, il conto consuntivo e la relazione sull'andamento della gestione sociale sono predisposti dal Consiglio di Amministrazione e saranno sottoposti all'esame dell'organo di controllo e quindi approvati in via definitiva dal Consiglio di Fondazione.

Per tutto quanto concerne la tenuta delle scritture contabili, la modulistica di bilancio, il bilancio sociale ed i libri sociali obbligatori si fa riferimento agli articoli 13-14-15 del D.Lgs. numero 117 del 3 luglio 2017 le cui previsioni si intendono qui integralmente richiamate e ripetute.

L'attività della Fondazione potrà essere organizzata anche sulla base di programmi pluriennali.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

to.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del comitato esecutivo muniti di delega, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

La Fondazione si avvale prevalentemente di attività gratuite e volontarie, potendo altresì nominare professionisti e assumere dipendenti anche tra i Fondatori, i Partecipanti Sostenitori e i Partecipanti Benemeriti.

Articolo 9 - Membri

I membri della Fondazione, denominati brevemente "Verbene", sono :

- i Fondatori (art. 10);
- i Partecipanti Sostenitori (art. 11);
- i Partecipanti Benemeriti (art. 12);
- i Partecipanti Aderenti (art. 13);
- i Partecipanti Istituzionali (art. 14).

Essere Fondatori non è incompatibile con le qualifiche di Partecipante Sostenitore, di Partecipante Benemerito e di Partecipante Aderente.

Le qualifiche di Partecipante Sostenitore, di Partecipante Benemerito e di Partecipante Aderente non sono incompatibili tra loro.

Articolo 10 - Fondatori

Sono Fondatori le persone fisiche che hanno sottoscritto l'atto costitutivo (Fondatori originari) ed in futuro non potranno superare il numero di sette.

I Fondatori originari ricoprono vita natural durante sia le cariche degli Organi della Fondazione e sia le cariche degli Uffici della medesima, attribuite dal Consiglio di Fondazione.

Il voto dei Fondatori vale doppio in qualsiasi Consiglio, Assemblea, ufficio, gruppo o comitato o organizzazione della Fondazione, esso venga espresso.

In caso di decesso o dimissioni di alcuno dei Fondatori, quelli superstiti potranno valutare se procedere, con deliberazione assunta all'unanimità, e dopo due votazioni con deliberazione assunta a maggioranza dei presenti, alla nomina del Fondatore successivo.

L'eventuale nuovo Fondatore eserciterà le prerogative ed i diritti previsti per i Fondatori originari, e ad incremento del patrimonio della Fondazione, dovrà provvedere un tantum al versamento del contributo in denaro oppure alla prestazione di beni e/o servizi, nelle forme e nella misura stabilita dal Consiglio di Fondazione.

Articolo 11 - Partecipanti Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti Sostenitori (denominati brevemente "Sostenitori") le persone fisiche italiane e straniere, residenti o domiciliate in Italia o all'estero che, condividendo le finalità della Fondazione contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mettendo a disposizione parte del proprio tempo libero per prestare gratuitamente una attività, anche professionale, oppure mediante l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

L'ammissione alla Fondazione dei Sostenitori è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei voti e avviene previa presentazione del Neo-Sostenitore da

parte di due Sostenitori in carica i quali fungeranno da Tutor per il primo anno di partecipazione alla Fondazione del Neo-Sostenitore.

La qualifica di Partecipante Sostenitore dura tutto il periodo per il quale la prestazione è regolarmente eseguita.

Il Consiglio di Amministrazione determina lo svolgimento delle attività dei Partecipanti Sostenitori secondo le esigenze della Fondazione istituendo eventualmente Gruppi di attività e Comitati.

Articolo 12 - Partecipanti Benemeriti

Il Consiglio di Fondazione può attribuire la qualifica di Partecipante Benemerito (denominato brevemente "Benemerito") ai Membri della Fondazione nonché alle persone fisiche (residenti o domiciliate in Italia o all'estero) o giuridiche, associazioni anche non riconosciute ed enti (costituiti o aventi sede in Italia o all'estero), che si siano particolarmente distinti per l'attività e l'impegno svolto per almeno 5 anni in favore della Fondazione medesima.

Articolo 13 - Partecipanti Aderenti

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti Aderenti (denominati brevemente "Aderenti") le persone fisiche italiane e straniere, residenti o domiciliate in Italia o all'estero, che condividendo le finalità della Fondazione contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro annuali, nelle forme, modalità e misura minima stabilite, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione.

La qualifica di Partecipante Aderente dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

Articolo 14 - Partecipanti Istituzionali

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti Istituzionali le persone giuridiche, pubbliche o private, le associazioni anche non riconosciute, le istituzioni e gli enti costituiti o aventi sede in Italia o all'estero che, condividendo le finalità della Fondazione contribuiscono su base pluriennale al Fondo di dotazione e/o al Fondo di gestione mediante un contributo in denaro, in beni o servizi, nelle forme e nella misura stabilita anche annualmente, dal Consiglio di Fondazione.

La qualifica di Partecipanti Istituzionali dura per tutto il periodo per il quale il contributo, il bene o il servizio è stato regolarmente versato o prestato.

I Partecipanti Istituzionali sono ammessi con delibera del Consiglio di Fondazione adottata a maggioranza dei voti.

I Partecipanti Istituzionali devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto, del Codice Etico e dei Regolamenti della Fondazione.

Articolo 15 - Esclusione, recesso, dimissioni

I Membri della Fondazione possono recedere dalla Fondazione, e/o dimettersi dalle cariche o dai ruoli ivi ricoperti, e ciò senza diritto a quote o restituzioni, fermo restando il dovere di adempimento per le obbligazioni assunte.

Il recesso e/o le dimissioni vanno comunicate con lettera raccomandata al Presidente della Fondazione, con un preavviso di almeno tre mesi. Del recesso e/o delle dimissioni, il Presidente ne prende atto e ne porta a conoscenza degli Organi della Fondazione competenti, i quali provvedono alla sostituzione del dimesso e del receduto, nei casi e secondo le regole del presente Statuto, senza necessità di discussione e/o accettazione del recesso e/o delle dimissioni, essendo necessaria e sufficiente solo la presa d'atto del Presidente della Fondazione e dei relativi Organi della stessa.

Il recesso e/o le dimissioni del Presidente vanno comunicate ai Vice Presidenti o, in mancanza, al Consiglio di Fondazione, con le stesse modalità di cui al comma precedente del presente articolo.

Durante il periodo di preavviso, il recedente e il dimissionario non possono esercitare il diritto di voto.

Allo scadere del termine di preavviso, il recesso e/o le dimissioni hanno effetto immediato.

Il Consiglio di Fondazione per gravi motivi o reiterati inadempimenti degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto e dai Regolamenti della Fondazione, ivi compresi quelli assunti al momento dell'attribuzione della qualifica e/o della carica, nonché nel caso di violazione del Codice Etico della Fondazione e nell'ipotesi in cui venga riscontrato un conflitto di interessi, può disporre a maggioranza qualificata dei due terzi dei voti l'esclusione dei membri partecipanti, previo parere consultivo del Collegio dei Probiviri che ne istruisce il fascicolo disciplinare.

Avverso la decisione del Consiglio di Fondazione non è ammessa impugnazione.

Ipotesi esemplificativa, e non esaustiva, di esclusione sono:

- svolgimento di attività politica diretta o indiretta;
- il compimento di atti che arrechino danno al buon nome della Fondazione, al suo patrimonio e al raggiungimento dello scopo;
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente statuto;
- condotta incompatibile con le altre componenti della Fondazione e in generale ostruzionistica verso le attività e la funzionalità della medesima;
- comportamento contrario alle prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di Enti o persone giuridiche l'esclusione può essere disposta, con le modalità di cui sopra, anche in caso di estinzione, a qualsiasi titolo dovuta, in caso di avvio di procedure di fallimento, liquidazione e/o di procedure concorsuali in genere.

L'esclusione non comporta il diritto alla ripetizione di quote o restituzioni, fermo restando il dovere di adempimento per le obbligazioni assunte.

Articolo 16 - Organi della Fondazione

- Presidente della Fondazione (art. 17); - Presidente Onorario (art. 18); - Vice Presidenti (art. 19); - Consiglio di Fondazione (art. 20); - Consiglio di Amministrazione (art. 22); - Comitato Scientifico (art. 24); - Segretario Generale (art. 25); - Assemblea dei Partecipanti (art. 26); - Collegio dei Probiviri (art. 27); - Organo di controllo (art. 28); - Organo Revisore dei conti (art. 29); - Comitato etico (art. 30).

Articolo 17 - Presidente della Fondazione

Presidente della Fondazione è la Dott.ssa Zelinda Monti, che con il suo impegno ha reso concretamente possibile la nascita della Fondazione. Ella ricopre tale carica vita natural durante.

I successivi Presidenti restano in carica 5 anni e saranno nominati dal Consiglio di Fondazione tra i suoi membri a maggioranza qualificata dei due terzi dei voti.

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Fondazione, del Consiglio di Amministrazione e della Assemblea di Partecipazione.

Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi.

Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati e consulenti.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa e di direzione necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

Egli adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno sottoponendolo a ratifica alla prima seduta utile successiva del Consiglio di Fondazione o del Consiglio di Amministrazione, secondo i relativi poteri e competenze.

Il Presidente può delegare singoli compiti ai Vice Presidenti che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne svolgono le funzioni.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Egli inoltre, sottopone al Consiglio di Amministrazione le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione.

Il Presidente può delegare la rappresentanza legale della Fondazione al Segretario Generale, dotandolo di identici poteri di azione e resistenza di fronte a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, con poteri di nomina di avvocati e consulenti.

Articolo 18 - Presidente Onorario

Presidente Onorario della Fondazione è Don Primo Poggi, che fortemente ha voluto la nascita di questa Fondazione. Egli è investito di tale carica, che ricopre vita natural durante, quale guida spirituale e garante della onorabilità e del prestigio della Fondazione. Successivamente il Consiglio di Fondazione deciderà se nominare o meno altro Presidente Onorario, provvedendovi all'unanimità.

Il Presidente Onorario dovrà essersi distinto per servizi resi alla Fondazione e alla società civile. Egli rimane in carica per 5 anni.

Il Presidente Onorario può partecipare alle adunanze del Consiglio di Fondazione, del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea di Partecipazione e Plenaria. Non ha voto deliberativo, ma può esprimere parere consultivo.

Articolo 19 - Vice Presidenti

Primo Vice Presidente della Fondazione è la Dott.ssa Teresa Fabozzi e Secondo Vice Presidente è la Sig.ra Maria Rosaria Monti. Tali cariche sono da loro ricoperte vita natural durante.

Successivamente il Consiglio di Fondazione deciderà sul numero dei Vice Presidenti.

I successivi due Vice Presidenti restano in carica 5 anni e saranno nominati dal Consiglio di Fondazione tra i suoi membri a maggioranza qualificata dei due terzi dei voti.

I Vice Presidenti svolgono i compiti che il Presidente della Fondazione delega loro. In caso di assenza o di impedimento del Presidente assume tale carica il Primo Vice Presidente ed in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo le sue funzioni sono svolte dal Secondo Vice Presidente.

Articolo 20 - Consiglio di Fondazione

Il Consiglio di Fondazione è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita dell'ente ed al raggiungimento dei suoi scopi.

Il Consiglio di Fondazione è presieduto dal Presidente della Fondazione, ed entrano a farne parte vita natural durante esclusivamente i Fondatori originari e gli eventuali Fondatori successivi e non potrà mai superare le 7 unità.

Il Presidente Onorario può partecipare alle adunanze del Consiglio di Fondazione senza diritto di voto.

Il Consiglio di Fondazione ha il compito di:

- nominare il Presidente della Fondazione, i Vice Presidenti, i membri del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Scientifico, i membri del Comitato Scientifico, il Segretario Generale, il Collegio dei Probiviri e il suo Presidente, l'Organo di controllo, l'Organo Revisore dei conti e ha la facoltà di nominare il Presidente Onorario e il Comitato Etico;
- nominare gli eventuali Fondatori successivi i Partecipanti Benemeriti e i Partecipanti Istituzionali;
- nominare gli addetti agli Uffici, ai Comitati e ai Gruppi di attività della Fondazione, i componenti della commissione aggiudicatrice delle borse di studio, i componenti della commissione aggiudicatrice del premio internazionale "La Città delle Verbene" per la ricerca oncologica;

- determinare i contributi necessari all'equilibrio finanziario e stabilire, su proposta del Comitato Scientifico, le erogazioni di contributi, finanziamenti e sovvenzioni per la ricerca scientifica e per eventuali pubblicazioni; ed approva i progetti di ricerca;
- provvedere all'assunzione del personale e alla nomina di professionisti e consulenti;
- approvare, previo esame dell'organo di controllo, il bilancio preventivo e consuntivo e il programma di attività predisposti dal Consiglio d'Amministrazione su proposta del Presidente della Fondazione;
- deliberare le modifiche statutarie che ritenga necessarie o che siano state proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- deliberare lo scioglimento dell'ente e la devoluzione del patrimonio;
- Effettuare ogni nomina e svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto e dai Regolamenti.

Il Consiglio di Fondazione approva il Codice Etico della Fondazione nonché eventuali regolamenti che riterrà utili ed opportuni per il buon funzionamento della Fondazione.

Articolo 21 - Convocazione e quorum del Consiglio di Fondazione

Le riunioni del Consiglio di Fondazione sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione. Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno, nonché ogniqualevolta se ne ravvisi l'opportunità o su istanza di almeno un terzo dei membri.

Il Consiglio di Fondazione è convocato dal Presidente della Fondazione a mezzo posta elettronica o telefax o lettera raccomandata anche consegnata a mani, da recapitarsi a ciascun membro del Consiglio di Fondazione almeno 6 giorni o, in caso di urgenza, almeno due giorni antecedenti la data fissata per la riunione. Nel computo dei giorni sono compresi anche i giorni festivi.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno, nonché le medesime indicazioni per l'eventuale seconda convocazione, che può svolgersi anche ad un'ora di distanza dalla prima.

Nel caso di impossibilità ad intervenire al consiglio, ciascun membro può delegare per iscritto altro membro. Le deleghe per ciascuno dei presenti non possono essere più di due.

Il Consiglio è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri; in seconda convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto, esso delibera a maggioranza.

Per le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento dell'ente, è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei membri del Consiglio di Fondazione. Per la eventuale nomina del Presidente Onorario è necessaria l'unanimità.

Ciascun membro ha diritto di voto: i Fondatori hanno voto doppio, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Al fine di evitare incompatibilità nell'esame di determinati argomenti e nelle relative deliberazioni i membri direttamente interessati allo specifico argomento in trattazione dovranno astenersi dal partecipare alla votazione allontanandosi, momentaneamente, dall'aula consiliare. Dell'allontanamento e del successivo rientro in aula dei membri in questione dovrà essere fatta menzione nel verbale di consiglio.

Delle adunanze del Consiglio è redatto apposito verbale dal Segretario della Fondazione e firmato da questi e dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza e impedimento, da chi presiede l'adunanza.

I verbali delle adunanze si considerano conosciuti dai membri e dagli organi della Fondazione mediante l'affissione per 30 giorni negli uffici di Presidenza.

Articolo 22 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione che è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Esso dura in carica tre anni ed è composto da un numero variabile da minimo 3 a massimo 5 membri, compreso il Presidente, nominati dal Consiglio di Fondazione anche al di fuori di quest'ultimo.

Il Consiglio d'Amministrazione potrà ritenersi validamente costituito ed operare con la presenza della maggioranza dei consiglieri.

In caso di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio di Fondazione valuterà se provvedere alla nomina di nuovo Consigliere di Amministrazione che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio d'Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare provvede a:

- proporre al Consiglio di Fondazione le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività della Fondazione;
- predisporre il bilancio di previsione e il documento programmatico previsionale;
- predisporre il conto consuntivo e la relazione sull'andamento della gestione sociale;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e all'alienazione di beni immobili, previo parere favorevole del Consiglio di Fondazione;
- nominare i sostenitori e gli aderenti, di cui agli artt. 11 e 13 del presente Statuto;
- proporre eventuali modifiche statuarie;
- Svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto.

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri a singoli consiglieri o a un comitato esecutivo composto da tre consiglieri, tra i quali il Presidente.

Le delibere del Consiglio di amministrazione sono adottate a maggioranza dei membri, salvo diversi quorum stabiliti dal presente Statuto, e con voto palese.

Articolo 23 - Convocazione e quorum del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, a mezzo posta elettronica o telefax o lettera raccomandata anche consegnata a mani, da recapitarsi a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione almeno 6 giorni o, in caso di urgenza, almeno due giorni antecedenti la data fissata per la riunione. Nel computo dei termini sono inclusi i giorni festivi.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno, nonché le medesime indicazioni per l'eventuale seconda convocazione, che può svolgersi anche ad un'ora di distanza dalla prima.

Nel caso di impossibilità ad intervenire al Consiglio, ciascun membro può delegare per iscritto altro membro. Le deleghe per ciascuno dei presenti non possono essere più di due.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio d'Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali requisiti, la riunione del Consiglio d'Amministrazione si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi il Segretario Generale.

Il Consiglio è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri in carica; in seconda convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti la cui maggioranza è costituita dai Fondatori. Salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, esso delibera a maggioran-

za assoluta dei voti presenti.

I consiglieri - Fondatori hanno voto doppio. In caso di parità prevale il voto del Presidente della Fondazione.

Al fine di evitare incompatibilità nell'esame di determinati argomenti e nelle relative deliberazioni i membri direttamente interessati allo specifico argomento in trattazione dovranno astenersi dal partecipare alla votazione allontanandosi, momentaneamente, dall'aula consiliare.

Dell'allontanamento e del successivo rientro in aula dei membri in questione dovrà essere fatta menzione nel verbale di consiglio.

Le delibere constano di apposito verbale redatto dal Segretario Generale e sottoscritto sia da questi che dal Presidente della Fondazione o da chi presiede l'adunanza.

I verbali del Consiglio di Amministrazione si considerano conosciuti dai membri e dagli organi della Fondazione mediante l'affissione per 30 giorni negli uffici di Presidenza.

Articolo 24 - Comitato Scientifico

Direttore del Comitato Scientifico (denominato brevemente "Direttore Scientifico") avente funzioni di presidenza e coordinamento del Comitato stesso è il Dott. Vincenzo Ricci che ricopre tale carica vita natural durante.

In caso di vacanza della carica di Direttore Scientifico il Consiglio di Fondazione provvede a nominare il successivo Direttore del Comitato Scientifico.

Il Consiglio di Fondazione nomina altresì i membri del comitato scientifico (denominati brevemente "Membri Scientifici") composto da tre a sette componenti compreso il Direttore Scientifico, di cui almeno i due terzi siano medici o esperti in ricerca scientifica nel settore oncologico o in settori biomedici.

Tutti i componenti del comitato scientifico, compreso il Direttore Scientifico successivamente nominato, durano in carica tre anni e sono rieleggibili, salvo i componenti nominati tra i Fondatori che restano in carica vita natural durante.

Il Consiglio di Fondazione, previo parere del Direttore Scientifico, assegna a ciascun Membro Scientifico un settore di ricerca.

Il Direttore Scientifico sovrintende e coordina l'attività dei vari settori di ricerca.

A tal fine i membri del Comitato Scientifico relazionano ogni quattro mesi al Direttore Scientifico sul funzionamento dei settori, sulle attività di ricerca in corso e sulle proposte di progetti di ricerca, completi anche degli aspetti economici. Tali relazioni sono trasmesse dal Direttore Scientifico, unitamente ad una relazione valutativa e propositiva, al Presidente della Fondazione il quale le sottopone dapprima al Consiglio di Amministrazione per le valutazioni di fattibilità e poi al Consiglio di Fondazione per le opportune decisioni.

Il Comitato Scientifico ha il compito di:

- proporre al Consiglio di Fondazione e al Consiglio di Amministrazione, per il tramite del Presidente della Fondazione, esaurienti progetti di ricerca e ogni forma di iniziativa scientifica congiunta con istituzioni ed operatori pubblici o privati, nazionali o esteri, con amministrazioni ed organismi internazionali;
- valutare i progetti di ricerca che gli vengano sottoposti dal Consiglio di Amministrazione;
- svolgere, curare e/ o favorire la realizzazione della ricerca nonché collaborare alla gestione degli aspetti scientifici delle strutture operative, tecnologiche e scientifiche di cui la Fondazione abbia la disponibilità;
- svolgere funzioni consultive e propositive in favore degli organi della Fondazione su materie scientifiche e sulla fattibilità dei progetti di ricerca, ogni qualvolta questi ne facciano richiesta;

- proporre i piani annuali o pluriennali di pianificazione dell'attività della Fondazione e di gestione delle risorse finanziarie, relativamente alle spese, i proventi e le contribuzioni per la ricerca;
- collaborare con il Consiglio di Amministrazione per la raccolta di fondi pubblici e privati e per la ricerca.
- valutare e proporre al Consiglio di Fondazione e al Consiglio di Amministrazione le richieste, i criteri e le modalità di erogazione dei contributi, e delle sovvenzioni e quant'altro necessario per attuare la ricerca;
- divulgare secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione i risultati della ricerca scientifica, a livello nazionale ed internazionale e proporre al Consiglio di Amministrazione la partecipazione e/o l'organizzazione a seminari, conferenze e convegni di studio da realizzarsi anche con altre istituzioni, enti ed organizzazioni nazionali ed internazionali.

Il Comitato scientifico si riunisce presso la sede della Fondazione oppure altrove, in Italia o all'estero, tutte le volte che il Direttore Scientifico lo ritenga opportuno o ne venga fatta richiesta da almeno tre componenti.

Le adunanze del comitato scientifico sono convocate almeno tre volte l'anno, a mezzo posta elettronica o telefax, dal Direttore Scientifico. La convocazione - che deve pervenire almeno 6 giorni antecedenti la riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni antecedenti - deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora e dell'oggetto della convocazione. La convocazione deve essere inviata anche al Presidente della Fondazione il quale ha la facoltà di prenderne parte esprimendo parere e senza diritto di voto.

Onde permettere la fattiva partecipazione dei suoi Membri, le adunanze del Comitato scientifico possono svolgersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, la riunione del Comitato scientifico si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Direttore Scientifico, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione nominato dal Direttore Scientifico.

Il Comitato scientifico delibera validamente quando sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti.

Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Direttore Scientifico o, in mancanza di questi, di chi presiede l'adunanza.

Non sono ammesse deleghe e il membro che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre adunanze consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Fondazione.

In caso di assenza o impedimento del Direttore Scientifico, le funzioni del medesimo sono esercitate per il singolo affare da un Membro del Comitato scientifico, previa delega per iscritto del Direttore Scientifico, ovvero in mancanza di tale designazione, le funzioni sono esercitate dal Membro del Comitato scientifico delegato per iscritto dal Presidente della Fondazione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Membri del Comitato scientifico, il Consiglio di Fondazione provvede tempestivamente alla loro sostituzione o alla riduzione del loro numero e il settore di ricerca che era a lui assegnato viene vicariato dal Direttore Scientifico. I componenti così nominati durano in carica tre anni decorrenti dalla loro nomina.

I Verbali delle adunanze del Comitato scientifico, sottoscritti dal presidente della riunione e dal segretario da questi designato, devono essere raccolti in apposito "Libro

delle Adunanze del Comitato Scientifico" e trasmessi, in copia dichiarata conforme dal Direttore Scientifico, entro due giorni al Presidente della Fondazione che a sua volta li trasmette tempestivamente ai membri del Consiglio di Fondazione e del Consiglio di Amministrazione.

I componenti del Comitato scientifico non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragione dell'ufficio, debitamente documentate, e secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Fondazione in apposito regolamento di funzionamento del Comitato scientifico.

Articolo 25 - Segretario Generale

Il Segretario Generale è la Signora Maria Rosaria Monti che ricopre tale carica vitalizi durante.

In caso di vacanza della carica di Segretario Generale, il Segretario Generale sarà soggetto nominato tra i Fondatori dal Consiglio di Fondazione, resterà in carica per 5 anni, e può essere riconfermato.

Egli coadiuva il Presidente della Fondazione nell'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Fondazione, dal Consiglio di Amministrazione, e dal Presidente stesso.

Coordina le attività della Fondazione, svolge funzioni consultive, propositive e di collegamento fra gli organi della Fondazione. Partecipa con il Presidente della Fondazione alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e alla loro presentazione agli organi collegiali.

Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Fondazione, del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Partecipanti e Plenaria, e ne redige i verbali.

Egli conserva ed esercita il diritto di voto doppio in tali adunanze in quanto Fondatore.

In caso di assenza e/o impedimento del Segretario Generale i verbali sono redatti da un segretario pro-tempore nominato dal Presidente della Fondazione in relazione alla specifica riunione di Consiglio o di Assemblea, ed è scelto tra persona esterna ai Consigli e non ha diritto di voto.

Articolo 26 - Assemblea di Partecipazione

La Fondazione intende realizzare una base partecipativa più ampia possibile, e pertanto ha istituito tra i suoi organi l'Assemblea di Partecipazione costituita dall'insieme dei Partecipanti Sostenitori, Partecipanti Benemeriti e Partecipanti Istituzionali che da almeno 5 anni abbiano prestato la loro attività in favore della Fondazione.

L'Assemblea di Partecipazione svolge in favore del Consiglio di Fondazione e del Consiglio di Amministrazione una funzione consultiva e propositiva in riferimento alle attività della Fondazione.

L'Assemblea di Partecipazione può riunirsi una volta l'anno ed è presieduta e convocata dal Presidente della Fondazione assistito dal Segretario Generale che ne redige i verbali.

La convocazione avviene a mezzo posta elettronica e deve contenere il luogo e l'ora dell'assemblea e l'ordine del giorno da discutere.

L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza dei voti. Il Presidente della Fondazione e il Segretario Generale hanno voto doppio in quanto Fondatori; i Sostenitori, i Benemeriti e i partecipanti istituzionali hanno voto pari a uno. In caso di parità prevale il voto del Presidente della Fondazione.

L'Assemblea di Partecipazione può riunirsi in forma plenaria una volta l'anno assumendo in tal caso il nome di "Assemblea Plenaria delle Verbene", quale momento di condivisione e di incontro di tutte le componenti della Fondazione.

Vi partecipano tutti i membri della Fondazione (Fondatori, Sostenitori, Benemeriti, Aderenti, Partecipanti Istituzionali), il "Giardino delle Verbene", i rappresentanti degli uffici e/o delegazioni estere nonché, su invito del Presidente della Fondazione, soggetti esterni alla Fondazione e osservatori di persone giuridiche private o pubbliche, con o senza personalità giuridica, istituzioni o enti italiani e stranieri.

La convocazione dell'Assemblea Plenaria delle Verbene è effettuata dal Presidente della Fondazione con indicazione del tema da trattare e del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, ed avviene a mezzo del sito web della Fondazione, da pubblicare almeno 7 giorni prima dell'evento.

Qualora sia necessario ed opportuno, il Consiglio di Amministrazione può nominare un comitato organizzatore dell'Assemblea Plenaria. In tale Assemblea i membri della fondazione hanno il diritto di voto come indicato al comma 6 del presente articolo.

Articolo 27 - Collegio dei Probiviri

Presidente del Collegio dei Probiviri è la D.ssa Teresa Fabozzi che ricopre tale carica vita natural durante.

In caso di vacanza della carica il Presidente del Collegio dei Probiviri verrà nominato dal Consiglio di Fondazione ed avrà una carica quinquennale.

Il Consiglio di Fondazione provvede a nominare il Collegio dei Probiviri che è composto da tre a cinque membri compreso il Presidente. I componenti del Collegio dei Probiviri durano in carica cinque anni compreso il Presidente successivo. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere le eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli Organi, Uffici, Gruppi e Comitati della Fondazione, o tra la Fondazione e i donatori o tra la Fondazione ed i beneficiari delle somme elargite.

Il Collegio dei Probiviri giudicherà "ex bono et aequo", senza formalità di procedura e nel rispetto del principio del contraddittorio.

Il Collegio dei Probiviri è altresì organo consultivo del Consiglio di Fondazione ed esprime il proprio parere sulle ipotesi di esclusione di cui all'art. 15 dello Statuto istruendo il fascicolo disciplinare.

Articolo 28 - Organo di controllo

L'organo di controllo può essere monocratico ovvero composto da tre membri.

L'organo di controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione che provvede altresì alla nomina di due supplenti per l'ipotesi in cui l'organo abbia composizione collegiale e di un sostituto per l'ipotesi di organo di controllo in composizione monocratica.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

Uno dei componenti dell'organo di controllo in composizione collegiale ed uno dei supplenti, ovvero l'unico componente ed il sostituto, qualora l'organo abbia composizione monocratica, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sul concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. numero 117 del 3 luglio 2017), ed attesta che il bilancio sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del medesimo Codice.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche

individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo, collegiale o monocratico, resta in carica tre anni salvo dimissioni o decadenza. Qualora nel corso del mandato uno o più di detti componenti dovesse cessare dall'incarico per qualsiasi motivo vi subentra il supplente che ha ricevuto il maggior numero di voti ovvero quello in possesso dei requisiti di legge, o il sostituto se trattasi di organo monocratico.

I mandati dei componenti l'organo di controllo, indipendentemente dalla data del loro insediamento, scadono contemporaneamente alla data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello in cui è stata assunta la delibera di nomina.

Articolo 29 - Organo Revisore dei conti

Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, la fondazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: Euro centocinquantomilioni (E. 1.500.000,00);
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: Euro tremilioni virgola zero (E. 3.000.000,00);
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

2. L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

3. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 (D.Lgs. numero 117 del 3 luglio 2017).

Articolo 30 - Comitato Etico

Il Consiglio di Fondazione può nominare un Comitato Etico composto da tre a cinque membri scelti tra soggetti che abbiano ricoperto ruoli di rilievo in enti o istituzioni, pubbliche o private aventi scopo benefico.

I componenti del comitato etico durano tre anni e sono rieleggibili.

Il comitato etico nomina tra i suoi membri un Presidente. Se, per qualsivoglia motivo, vengono a mancare uno o più componenti del Comitato Etico, il Consiglio di Fondazione provvede tempestivamente alla loro sostituzione o alla riduzione del loro numero.

I componenti così nominati durano in carica tre anni decorrenti dalla loro nomina.

Il Comitato Etico ha il compito di svolgere funzioni consultive in favore degli altri organi della Fondazione sugli aspetti etici dell'attività di ricerca nel settore oncologico e della tutela della salute pubblica, assistendo il Consiglio di Fondazione ed il Consiglio di Amministrazione nell'attività di realizzazione dello scopo della Fondazione.

Il Comitato Etico si riunisce presso la sede della Fondazione oppure altrove, in Italia o all'estero, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne venga fatta richiesta da almeno tre componenti.

Le riunioni del Comitato Etico sono convocate dal Presidente, senza particolari formalità, almeno una volta l'anno. È ammessa la possibilità che le adunanze del Comitato Etico si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali requisiti, la riunione del Comitato Etico si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

Il Comitato Etico delibera validamente quando sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti.

Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, in caso di pari-

tà prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni del Comitato Etico devono essere verbalizzate in apposito registro dal Presidente della riunione e dal segretario designato dagli intervenuti e devono essere trasmessi in copia e senza indugio al Presidente della Fondazione il quale li trasmette agli organi competenti.

I componenti del Comitato Etico non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragione dell'ufficio.

Articolo 31 - Scioglimento e liquidazione

In caso di estinzione o scioglimento della fondazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre fondazioni del Terzo Settore che perseguano analoghe finalità e svolgano analoghe attività di interesse generale di rilevanza nazionale. Il tutto in ossequio a quanto previsto dall'articolo 9 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. numero 117 del 3 luglio 2017)

Nel caso si addivenisse per qualsiasi motivo alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio di Fondazione nominerà tre liquidatori.

Articolo 32 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme vigenti in materia, nonché le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 ed eventuali e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 33 - Norma transitoria

Gli Organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nel numero, anche inferiore a quello stabilito nel presente Statuto e nella composizione determinata dai Fondatori in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

Firmato in originale:

MONTI Zelinda

IODICE GIOV. DOMENICO NOTAIO VI E' SIGILLO.